

Civile Sent. Sez. L Num. 16568 Anno 2020

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: MANCINO ROSSANA

Data pubblicazione: 31/07/2020

SENTENZA

sul ricorso 20471-2014 proposto da:

MINISTERO DIFESA C.F. 80425650589, MINISTERO
DELL'INTERNO, in persona dei Ministri pro tempore,
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;

- ricorrenti -

2020

416

contro

LOMBARDI LEDDA, domiciliata ope legis presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata
e difesa dall'Avvocato ANDREA BAVA;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 246/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/06/2014 R.G.N. 143/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per accoglimento secondo motivo del ricorso principale assorbito il primo, assorbito il ricorso incidentale;

udito l'Avvocato ANDREA BAVA.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 6 giugno 2014, in parziale riforma della decisione di prime cure e in accoglimento del gravame svolto da Lombardi Ledda, ha attribuito a Lombardi Massimo lo *status* di vittima del dovere e riconosciuto alla predetta Lombardi, sorella non convivente, il diritto alla speciale elargizione ex art. 5, comma 5, della legge n. 206 del 2004, detratto quanto già versato per i benefici connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della morte del congiunto, dipendente civile del Ministero della difesa, deceduto, unitamente ai trentotto tra cadetti e militari che accompagnava in missione di rappresentanza delle forze armate, in conseguenza della caduta da un altissimo cavalcavia del pullman della marina militare sul quale viaggiava.
2. La Corte di merito riteneva integrati, nella specie, i requisiti prescritti dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564 - la missione di qualunque natura e le particolari condizioni ambientali ed operative - e alla richiedente, componente della famiglia e non convivente, riconosceva, in ragione di tale qualità, solo la speciale elargizione di cui all'art. 5, commi 1 e 5 legge n.206 del 2004, avverso la quale nessuna difesa specifica era stata svolta dal Ministero che pure aveva concluso per la reiezione del gravame e per il divieto di cumulo con altre provvidenze (artt. 10 e 13 legge n.302 del 1990), con rilievo d'ufficio, per il principio *jura novit curia*, della sottrazione, da detta elargizione, di quanto erogato per i benefici connessi al riconoscimento della morte per causa di servizio, stante il divieto di cumulo con altre provvidenze corrisposte in unica soluzione (artt. 10 e 13 legge n.302 del 1990).
3. Contro la sentenza ricorrono i Ministeri della Difesa e dell'Interno, con ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso e ricorso incidentale, ulteriormente illustrato con memoria, Lombardi Ledda, cui non hanno resistito le parti ricorrenti principali.


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. I motivi del ricorso principale denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 563 e 564, legge n. 206 del 2005 e dell'art. 1, lett. b) e c) del d.P.R. n. 243 del 2006 per il riconoscimento del Lombardi quale soggetto equiparato alle vittime del dovere e per avere la Corte di merito ritenuto tra i superstiti della vittima del dovere, destinatari della speciale elargizione ex art. 5, commi 1 e 5, legge n. 206 del 2004 (corrispondente alla speciale elargizione di cui all'art. 4 legge n. 302 del 1990), i componenti della famiglia anche se non conviventi a carico.
5. Chiariti i termini della controversia, inerente alla domanda della sorella non convivente, né a carico, unica superstite del dipendente pubblico deceduto a causa di una sciagura stradale, volta al riconoscimento dell'inserimento, quale superstite di vittima del dovere, nell'apposito elenco di cui all'art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 243 del 2006, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente – nella specie, l'assegno vitalizio ex art. 5, comma 3 legge n. 206 del 2004, l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 legge n. 407 del 1998 e il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, legge n. 206 del 2004 – l'esame del secondo motivo del ricorso principale è logicamente prioritario.
6. Questa Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 22753 del 2018, alla quale va data continuità, ha affermato - in riferimento alla domanda delle sorelle né conviventi, né a carico, di un militare deceduto a causa di una sciagura aerea, volta al riconoscimento del loro inserimento, quali superstiti di vittima del dovere, nell'apposito elenco di cui all'art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 243 del 2006, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente - che i superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dall'art. 6 della legge n. 466 del 1980 che, per la categoria dei fratelli e delle sorelle, richiede il requisito della convivenza e della dipendenza economica, al fine dell'erogazione dei benefici, in ragione della natura assistenziale di questi ultimi e che la nozione di superstiti, comprensiva dei germani non conviventi, introdotta dall'art 82 della legge n. 388 del 2000, è valida solo per le vittime del terrorismo, della criminalità

organizzata e di azioni criminose, mentre non si estende a tutte le vittime del dovere.

7. Infatti, la legge n. 266 del 2005, che ha dettato la specifica disciplina per le vittime del dovere, con il successivo regolamento attuativo n. 243 del 2006, non ha provveduto all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata e degli atti terroristici, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale.
8. In particolare, hanno evidenziato le Sezioni unite della Corte che la tutela della vittima del dovere nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'adempimento del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni.
9. Per l'individuazione dei beneficiari superstiti, la scelta legislativa è caduta solo sui familiari che risultavano a carico o convivevano con il soggetto colpito (art. 6, legge n. 466 del 1980, come integrato dall'art. 4, comma 2, legge n. 302 del 1990); i benefici, concessi in virtù del principio assistenziale di cui agli artt. 4, 32 e 38 Cost., vanno a favore dei superstiti che in qualche modo godevano o comunque contavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento.
10. Per tale tipo di benefici assume rilevanza - diversamente dalla categoria dei familiari della vittima di atti criminosi, di terrorismo o di criminalità organizzata - il requisito della convivenza come presupposto dell'erogazione (v. Cass., Sez. U., n. 22753 del 2018, alla cui più ampia motivazione si rinvia; v., inoltre, Cass. n. 19928 del 2019).
11. Quanto al richiamo contenuto nel regolamento alla legge n. 466 del 1980, premesso che il regolamento non avrebbe potuto che uniformarsi ai principi fissati nella legge n. 266 del 2005 e ai limiti di spesa ivi previsti, il regolamento si limita a stabilire l'estensione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché dei rispettivi familiari superstiti (è utilizzata l'espressione «sono corrisposte») delle provvidenze

- di cui alle leggi 13 agosto 1980 n 466; 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206 e non è invece richiamata la legge n. 366 del 2000, con il suo art. 82, né in altro modo può trarsi da dette disposizioni un ampliamento dei soggetti beneficiari.
12. In continuità, peraltro, con il precedente costituito da Cass., Sez. U., n. 23300 del 2016, le Sezioni unite della Corte, con la decisione del 2018 più volte richiamata, hanno ribadito la natura assistenziale dei benefici a favore delle vittime del dovere consistente in un sostegno che lo Stato offre a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi e che «tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio» (cfr. Cass., Sez. U., n.23300 del 2016 *cit.*).
 13. Inoltre, il riconoscimento dei benefici anche a germani non conviventi né a carico determinerebbe il venir meno del carattere assistenziale dei benefici, così come affermato da questa Corte.
 14. Infine, è stato ritenuto non ipotizzabile il pericolo di una violazione del canone di ragionevolezza, nella previsione, tra le vittime di azioni criminose o di atti terroristici e le vittime del dovere, di diverse platee di superstiti beneficiari in relazione alle differenti categorie considerate dal legislatore, apparendo difficile, invero, un confronto sulla base del principio di uguaglianza, considerato che si tratta di erogazioni speciali previste per determinate categorie, portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure di rilevanza costituzionale (v. Cass., Sez. U., n. 22753 del 2018 *cit.*).
 15. In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo e rigettato il ricorso incidentale integralmente incentrato sulla



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- diversa lettura del nucleo normativo fondante il diritto dei familiari superstiti della vittima del dovere ai benefici riconosciuti dall'ordinamento.
16. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, l'originaria domanda di Lombardi Ledda va rigettata.
 17. Le spese dell'intero processo vanno compensate in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale sulla questione dibattuta e della problematicità della stessa nell'interpretazione del progressivo assetto legislativo tanto da richiedere l'intervento delle Sezioni unite della Corte.
 18. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo e rigettato il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda di Lombardi Ledda; spese compensate dell'intero processo. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 febbraio 2020

Il Consigliere

Rossana Mancino

Rossana Mancino

Il Presidente

Antonio Manna

Antonio Manna



II. Funzionario Giudiziario

Depositato in Cancelleria

oggi **3.1.LUG.2020**



I. Funzionario Giudiziario

Giovanni Ruello